

Delibera n. 46/2021

**Misura 5 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 ("Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"). Richiesta di esenzione dall'applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentata da Mi.Gra. s.r.l. - Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 14/2021.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 aprile 2021

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:
- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali"*;
  - la lett. b), che prevede che l'Autorità provvede *"a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ed in particolare le norme in materia di impianti e servizi in essi erogati al di fuori del Pacchetto Minimo di Accesso, di cui agli articoli 3, 13, 31 ed all'allegato II, punti 2, 3 e 4;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, che definisce nei dettagli - in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, della citata direttiva 2012/34 (UE) - la procedura ed i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti da 2 a 4, della medesima direttiva;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che*

*istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, ed in particolare gli articoli 13 e 37;*

**VISTA** la delibera dell’Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, con la quale sono state approvate le *“Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*, ed in particolare la misura 5 dell’Allegato A, relativa ai criteri per l’applicazione delle esenzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177, nonché i principi comuni, ivi richiamati, stabiliti da IRG-Rail nel documento *“18(7) - Principi comuni per la concessione di esenzioni ai sensi dell’articolo 2 (2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione”*;

**VISTA** la richiesta di esenzione presentata, con nota prot. ART 11735/2020 del 12 agosto 2020, dalla società Mi.Gra. S.r.l. (di seguito: Mi.Gra.), in qualità di gestore d’impianto di servizio terminale merci situato in località Minucciano (LU) e raccordato alla linea ferroviaria Lucca-Aulla di competenza del gestore dell’infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), ricadente nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015;

**RILEVATO** che tale richiesta risulta presentata dall’indicata società ai sensi della misura 5.1 lett. a) dell’Allegato A alla citata delibera n. 130/2019, precisando la società stessa che, nonostante il numero di carri medio annuo nel biennio 2017/2018 sia stato pari a 2.784, lo scalo interessato non potrebbe considerarsi di importanza strategica per il funzionamento del mercato dei servizi di trasporto ferroviario, tenuto anche conto che la relativa capacità residua (non utilizzata da Mi.Gra.) non rivestirebbe alcun interesse per il mercato di riferimento *“vista la tipologia di scalo, la sua posizione periferica al di fuori di qualsiasi corridoio ferroviario e le limitate infrastrutture presenti”*;

**VISTI** il verbale dell’audizione di Mi.Gra. (prot. ART 17966/2020), tenutasi il 9 ottobre 2020 a seguito di convocazione da parte degli Uffici dell’Autorità al fine di acquisire informazioni in merito al contesto operativo in cui la società esercita le proprie attività, nonché la documentazione integrativa a supporto conseguentemente trasmessa dalla società stessa (prot. ART 18105/2020 del 16 novembre 2020);

**VISTA** inoltre la nota prot. ART 567/2021 del 18 gennaio 2021, con la quale RFI, in qualità di proprietario dell’impianto interessato, in risposta alla richiesta di chiarimenti degli Uffici dell’Autorità (prot. 20295/2020 del 24 dicembre 2020), anche in relazione ad alcune clausole dei contratti di concessione e di raccordo, ha tra l’altro precisato che Mi.Gra. è il soggetto deputato a decidere in ordine alle eventuali richieste di accesso all’indicato impianto di servizio terminale merci situato in località Minucciano, ed ai servizi in esso forniti;

**VISTA** la delibera dell’Autorità n. 14/2021 dell’11 febbraio 2021, recante *«Misura 5 dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019 (”Misure concernenti l’accesso agli*

impianti di servizio e ai servizi ferroviari”). *Richiesta di esenzione dall’applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentata da Mi.Gra. s.r.l. Avvio del procedimento»;*

- RILEVATO** che, allo scadere del termine previsto dal punto 3 del dispositivo della citata delibera n. 14/2021, non sono pervenuti memorie scritte e documenti da parte di soggetti interessati a partecipare all’avviato procedimento;
- VISTA** la richiesta di informazioni integrative formulata dagli Uffici dell’Autorità a Mi.Gra. con nota prot. 2458/2021, del 24 febbraio 2021, ed il riscontro conseguentemente trasmesso dalla Società con nota prot. ART 2958/2021, dell’8 marzo 2021;
- VISTA** la nota prot. ART 3617/2021, del 22 marzo 2021, con cui RFI ha riscontrato la richiesta di informazioni integrative formulata dagli Uffici dell’Autorità con nota prot. 3168/2021, dell’11 marzo 2021;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dai competenti Uffici dell’Autorità;
- CONSIDERATO** che, con riferimento alla richiesta in esame, sulla base degli elementi acquisiti:
- non sono state rilevate condizioni ostative di cui al punto 5.3 dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019;
  - alla luce delle stime prodotte dagli Uffici sui dati forniti da RFI risulta accertato che il traffico medio del terminale Mi.Gra., riferito all’ultimo biennio di esercizio 2019/2020, è superiore a 2.000 carri/anno;
- RITENUTA** sussistente, benché il traffico medio del terminale sia risultato superiore alla soglia di cui al punto 5.1, lettera a) dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019, la condizione di non strategicità di cui alla lettera stessa, in ragione degli elementi acquisiti e dei relativi approfondimenti svolti dagli Uffici, ed in particolare considerati:
- a) la posizione periferica e la ridotta accessibilità stradale dell’impianto di servizio;
  - b) le ridotte dimensioni dell’impianto di servizio;
  - c) la mancanza di capacità residua non utilizzata, di interesse per il mercato di riferimento;
  - d) l’assenza di richieste di accesso o di fornitura di servizi da parte di terzi che non sia stato possibile soddisfare adeguatamente in ragione della saturazione dell’impianto;
  - e) la non prossimità ad un *Rail Freight Corridor* di cui al regolamento (UE) n. 913/2010;
- RITENUTO** conseguentemente di poter accogliere l’istanza di esenzione avanzata da Mi.Gra. per la durata di tre anni, ritenuta nella fattispecie congrua, fermo restando quanto previsto al punto 5.5 dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019;

**RITENUTO** inoltre necessario definire, in applicazione del citato punto 5.5, tempi e modalità con cui Mi.Gra. è tenuta a comunicare l'eventuale venir meno delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e);

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di accogliere la richiesta presentata con nota prot. ART 11735/2020 del 12 agosto 2020 da Mi.Gra. S.r.l., gestore d'impianto di servizio terminale merci situato in località Minucciano (LU) e raccordato alla linea ferroviaria Lucca-Aulla, di esenzione dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera m) e dell'articolo 5 del regolamento stesso, nonché dall'applicazione delle misure 7, 8 e 10 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
2. l'esenzione di cui al punto 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione a Mi.Gra. S.r.l. della presente delibera, fatta salva la possibilità di revoca o modifica di cui al punto 5.5 dell'Allegato A alla citata delibera n. 130/2019;
3. Mi.Gra. S.r.l. è tenuta a comunicare all'Autorità a mezzo PEC, all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), l'eventuale venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni caratterizzanti l'impianto di cui trattasi, entro 15 giorni dal suo verificarsi:
  - a) posizione periferica e ridotta accessibilità stradale;
  - b) ridotte dimensioni;
  - c) mancanza di capacità residua non utilizzata, di interesse per il mercato di riferimento;
  - d) assenza di richieste di accesso o di fornitura di servizi da parte di terzi che non sia stato possibile soddisfare adeguatamente in ragione della saturazione dell'impianto;
  - e) non prossimità ad un *Rail Freight Corridor* di cui al regolamento (UE) n. 913/2010;
4. la mancata ottemperanza a quanto disposto al punto 3 è sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015;
5. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a Mi.Gra. S.r.l.

Torino, 8 aprile 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)